



CITTA' DI RONCADE

Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)

REGOLAMENTO D'USO DELLE SALE COMUNALI

**Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 22.11.2017
e successive modifiche ed integrazioni approvate con
deliberazione consiliare
n. 32 del 26.11.2025**

SOMMARIO

ART.	DESCRIZIONE	PAGINA
1	OGGETTO E FINALITA'	3
2	INDIVIDUAZIONE DELLE SALE COMUNALI	3
3	SALE AD USO SPECIFICO	3
4	UTILIZZO OCCASIONALE	4
5	UTILIZZO CONTINUATIVO	4
6	UTILIZZO PERMANENTE	5
7	PRIORITA' DELLA CONCESSIONE	5
8	MODALITA' DI UTILIZZO	5
9	NUMERO MASSIMO DI PERSONE AMMESSE NELLE SALE	6
10	DISCIPLINA DELLE TARIFFE E CANONI	6
11	ESENZIONI	6
12	RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	7
13	RISARCIMENTO DANNI	7
14	REVOCA	7
15	DECADENZA	8
16	RISOLUZIONE	8
17	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE	8
18	INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE	8
19	NORME DI RINVIO	8
20	DISPOSIZIONI FINALI	8

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento contiene i principi generali per l'uso delle sale che il Comune di Roncade mette a disposizione di soggetti pubblici e privati al fine di promuovere ed incentivare attività di carattere sociale, culturale ed aggregativo quali mostre, conferenze, convegni, riunioni, attività del tempo libero, nonché la promozione e l'organizzazione di iniziative dedicate alla comunità in attuazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 dello Statuto Comunale.

Il Comune e le attività da questi promosse o patrocinate hanno la priorità nell'uso delle sale.

La Giunta Comunale stabilisce le norme di disciplina più specifiche, in attuazione e nel rispetto delle norme generali qui contenute, in particolare per quanto riguarda individuazione delle sale, tariffe, modalità e orari di utilizzo.

Art. 2 – Individuazione delle sale comunali

Il Comune mette a disposizione, per le finalità di cui all'articolo precedente, le seguenti sale:

- Sala consiliare Sandro Pertini e Saletta consiliare – Sede municipale Roncade – via San Rocco n. 8/D;
- Tintoretto, Giorgione, Veronese - Centro sociale di Roncade – via T. Vecellio n. 4;
- Aula Magna - Scuola secondaria di Roncade – via A. Vivaldi n. 26;
- Aula Magna – Scuola primaria di Musestre – via G.B. Tiepolo n. 6;
- Leopardi - Centro sociale di Musestre – via Everardo n. 54;
- Dante, Petrarca - Centro sociale di Biancade – piazza R. Menon n. 6;
- Verdi - Centro sociale di San Cipriano – via G. Marconi n. 40;
- Foscolo, Carducci, Manzoni, Ariosto - Centro sociale di Ca' Tron – via Nuova n. 7;
- Tiziano, Giotto, Michelangelo, Canaletto, Cornaro, Leonardo - Biblioteca di Roncade 1^a piano - via A. Vivaldi n. 6;
- Marie Curie, Laura Bassi, Maria Teresa de Filippis, Artemisia Gentileschi – Centro Giovani 1^a piano – via V. Dall'Acqua n. 27;
- Ondina Valla (atrio), Aretha Franklin (sala prove musicali) – Centro Giovani piano terra – via V. Dall'Acqua n. 27;

come da planimetrie allegate sub 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ulteriori locali possono essere individuati e concessi per le finalità del presente regolamento con disposizione della Giunta comunale.

La concessione dell'Aula Magna presente negli Istituti scolastici di Roncade e Musestre è subordinata al previo nulla osta del competente Istituto. La domanda deve essere presentata all'Ufficio Comunale preposto per il successivo inoltrare al Dirigente Scolastico.

Art. 3 - Sale ad uso specifico

Si considerano locali ad uso specifico le seguenti sale:

- a) la sala Foscolo in quanto può essere concessa, oltre che per finalità di cui agli articoli precedenti, anche per lo svolgimento di attività ludico ricreative quali incontri di gruppi di famiglie, feste di compleanno di minori accompagnati da adulti e festa per la serata di Capodanno. Al concessionario non è consentito l'utilizzo delle attrezzature da cucina se pur presenti all'interno;

- b) le sale del Centro Giovani in quanto destinate in via prioritaria ad iniziative in ambito culturale, sociale, ricreativo e musicale dedicate ai giovani. Tali sale possono altresì essere concesse per le finalità di cui al presente regolamento;
- c) la sala Gentileschi in quanto destinata a spazio ludico-creativo per le giovani famiglie al fine di condividere momenti aggregativi organizzati da associazioni e/o dal Distretto sociosanitario di Roncade.

Art. 4 – Utilizzo occasionale

Le sale comunali possono essere concesse in uso occasionale ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati residenti o aventi sede nel comune di Roncade e nei comuni limitrofi. In ogni caso, i portatori di interessi generali, collegati al territorio, hanno la priorità rispetto ad altri soggetti non operanti nel territorio comunale.

Le associazioni politiche e sindacali o comunque i portatori di interessi generali di categorie economiche, possono beneficiare dell'uso delle sale se ciò non comporti pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'utilizzo della sala Tintoretto può essere concesso per riunioni a carattere privato, comprese riunioni informative su beni o servizi che abbiano una finalità lecita e decorosa. È vietata ogni forma di vendita diretta. È facoltà della Giunta comunale sospendere le concessioni per le suddette riunioni informative su beni o servizi qualora ne ravvisasse l'esigenza in ragione della tipologia di utilizzo richiesta.

Le richieste vanno presentate all'Ufficio Protocollo, utilizzando l'apposito stampato fornito dall'Amministrazione, fino a due giorni lavorativi antecedenti la data di utilizzo e sono concesse sulla base dell'ordine cronologico di arrivo previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento. È ammessa la prenotazione telefonica, con successiva presentazione della richiesta formale al Protocollo entro il termine di cui sopra; nei casi in cui la richiesta non venisse confermata, la stessa sarà da considerarsi cancellata.

Il concessionario ritira le chiavi della sala non prima di due giorni antecedenti l'occupazione previa esibizione della ricevuta di pagamento della tariffa, se dovuta, e le restituisce entro i due giorni successivi. Nel caso in cui l'uso della sala venga richiesto per più giorni, o per un ciclo d'incontri, potrà essere consentito al richiedente di mantenere il possesso della chiave per l'intero periodo di svolgimento degli stessi, a seguito di valutazione del Responsabile competente.

Il concessionario che, per sopravvenuto motivo, non intenda utilizzare una sala già prenotata è tenuto a comunicare la disdetta all'ufficio protocollo il prima possibile. L'eventuale tariffa già pagata potrà essere rimborsata o compensata con una successiva prenotazione, previa richiesta scritta.

Art. 5 - Utilizzo continuativo

Le sale comunali di via T. Vecellio a Roncade (sala Giorgione, sala Tintoretto e sala Veronese) e del Centro Giovani possono essere concesse in uso continuativo per periodi di utilizzo non superiori a sei mesi, con frequenza regolare per almeno due incontri mensili, ad associazioni, enti pubblici e soggetti privati residenti o aventi sede nel comune di Roncade e nei comuni limitrofi. In ogni caso, i portatori di interessi generali, collegati al territorio, hanno la priorità rispetto ad altri soggetti non operanti nel territorio comunale.

Le associazioni politiche e sindacali o comunque i portatori di interessi generali di categorie economiche, possono beneficiare dell'uso delle sale se ciò non comporti pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

La richiesta, compilata su apposito modulo, va presentata all'Ufficio protocollo almeno quindici giorni antecedenti rispetto al periodo richiesto. Il pagamento per l'intero periodo va effettuato in anticipo, in unica soluzione, entro la data di consegna delle chiavi.

Art. 6 - Utilizzo permanente

Le associazioni culturali, sportive, sociali, del tempo libero, giovanili, che hanno sede e/o svolgono attività principale nel territorio comunale, iscritte all'albo comunale delle associazioni, nonché le associazioni con sede nei comuni limitrofi che intendono utilizzare in maniera permanente una delle seguenti sale:

- Verdi - Centro sociale di San Cipriano;
- Foscolo, Carducci, Manzoni, Ariosto - Centro sociale di Ca' Tron;
- Tiziano, Giotto, Michelangelo, Canaletto, Cornaro e Leonardo - Biblioteca di Roncade 1^a piano;
- Leopardi – Centro sociale di Musestre;
- Giorgione – Centro sociale di Roncade;
- Dante, Petrarca – Centro sociale di Biancade;
- Marie Curie, Laura Bassi, Maria Teresa de Filippis, Artemisia Gentileschi – Centro Giovani;

possono presentare richiesta per un periodo massimo di tre anni su apposito stampato disponibile presso l'Ufficio protocollo. È facoltà della Giunta comunale concedere l'utilizzo permanente a comitati, che hanno sede e/o svolgono attività principale nel territorio comunale, costituiti per i medesimi fini di cui al punto precedente. I rapporti tra il Comune e l'Associazione sono regolati da una convenzione, secondo lo schema allegato al presente atto (all. 2). È ammesso il rinnovo previa formale richiesta. La sala può essere utilizzata anche come sede sociale.

All'atto della sottoscrizione della convenzione, il Comune consegna una copia delle chiavi della sala al responsabile dell'associazione il quale dovrà restituirla alla scadenza della stessa.

Art. 7 - Priorità della concessione

Il Comune concede le sale sulla base della data di presentazione delle domande facendo fede l'ordine cronologico di protocollazione.

In ogni caso, il Comune ha la priorità d'uso delle sale per lo svolgimento di eventi di carattere istituzionale o per attività da questi promosse o patrocinate e si riserva la facoltà di revocare, per ragioni di pubblico interesse e con provvedimento motivato, eventuali richieste già approvate.

Art. 8 - Modalità di utilizzo

Il concessionario è tenuto a fare uso delle sale con la massima cura e diligenza nel rispetto della destinazione autorizzata e a riconsegnare il locale nelle stesse condizioni in cui è stato concesso, provvedendone al riassetto.

L'uso delle sale non può protrarsi oltre le ore 24.00, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Giunta comunale in considerazione dell'evento organizzato.

La concessione in uso delle sale e degli spazi comunali non prevede, di norma, la messa a disposizione di apparecchiature e/o impianti di qualsiasi genere (videoproiettore, personal computer, impianto audio, ecc.). Le attrezzature già presenti nei locali comunali possono essere utilizzate per incontri o manifestazioni di interesse socio-culturale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Non è consentito l'utilizzo di attrezzature da cucina all'interno delle sale. In occasione di piccoli rinfreschi o momenti conviviali, il concessionario può consumare alimenti e bevande già preparati all'esterno e pronti al consumo.

L'accesso di animali nelle sale non è consentito, fatte salve eventuali deroghe stabilite dal Responsabile competente in considerazione dell'evento organizzato.

Al concessionario è fatto assoluto divieto di duplicare la chiave, consegnarla a persone non autorizzate e di utilizzare la sala in momenti diversi da quelli richiesti. È vietata la subconcessione delle sale prenotate o concesse in convenzione.

I concessionari delle sale in utilizzo permanente verificano, dopo ogni singolo utilizzo, la chiusura della propria sede e dell'edificio nonché delle luci, dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento e del sistema di allarme. Provvedono al riassetto della sala ed alla pulizia delle parti comuni (corridoi, servizi igienici, scale, ecc.) dello stabile.

Art. 9 - Numero massimo di persone ammesse nelle sale

Il concessionario non può consentire l'accesso alla Sala Consiliare ad un numero di persone superiore a 99 (novantanove). L'amministrazione può individuare per le altre sale il limite massimo di persone a cui consentire l'accesso.

Il concessionario risponde, perciò, in proprio dei danni a persone o cose che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un numero di persone superiore a quello consentito, nonché dell'eventuale inosservanza delle norme che regolano la materia in ordine di sicurezza.

Art. 10 – Disciplina delle tariffe e canoni

Le tariffe per la concessione in uso delle sale ad uso occasionale e continuativo sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, a titolo di contributo per le spese di gestione e di mantenimento delle sale.

Il corrispettivo per l'utilizzo dei locali, quando dovuto, viene versato dal richiedente presso la Tesoreria Comunale o con bonifico bancario e la relativa ricevuta viene consegnata all'Ufficio protocollo al momento della consegna dell'autorizzazione.

La Giunta Comunale stabilisce il pagamento di un canone annuo per l'uso permanente di cui all'art. 6 da corrispondersi in rate: la prima contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, le altre con cadenza semestrale a mezzo versamento presso la Tesoreria Comunale o con bonifico bancario.

Art. 11 - Esenzioni

Le sale sono concesse gratuitamente:

- 1) ad Enti pubblici;
- 2) a Concessionari di pubblico servizio;
- 3) a Società ed enti partecipati dal Comune;
- 4) per riunioni e incontri aperti al pubblico, di carattere culturale o sociale, organizzati da privati, associazioni o Enti che svolgono attività e funzioni proprie del Comune senza finalità di lucro, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e per le finalità di sviluppo sociale e civile di cui all'art. 4 dello Statuto Comunale;
- 5) AVIS, AIDO, PRO LOCO, ACAT, Fondazione Città di Roncade, Associazione Carabinieri, Associazione Volontari Protezione Civile Roncade ODV;
- 6) a partiti e movimenti politici che competono alle consultazioni elettorali nei periodi di campagna elettorale, secondo il dettato normativo della legge 515/1993 e s.m.i.;

7) ai Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale limitatamente alle sale del Centro sociale di Roncade e alla Saletta Consiliare. La prenotazione può essere effettuata anche verbalmente fino allo stesso giorno di utilizzo.

La Giunta Comunale può stabilire ulteriori esenzioni in considerazione di iniziative patrocinate o di particolari utilizzi e/o finalità.

In attuazione del principio di sussidiarietà, la Giunta può altresì consentire, in luogo del pagamento di tariffa o canone, la realizzazione di eventuali attività a carattere socio-culturale e/o la collaborazione gratuita con l'ente in ordine alle suddette attività.

Art. 12 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è personalmente responsabile per eventuali danni a beni del Comune o a persone, causati da sé o da terzi, avendo l'obbligo di vigilare sul comportamento delle persone e di custodire le cose. L'utilizzo delle sale comporta il rispetto della normativa in materia di sicurezza nonché la custodia e la conservazione dei locali, delle strutture e degli oggetti presenti all'interno degli stessi, obblighi ai quali il concessionario dovrà ottemperare con la massima diligenza e correttezza. Il concessionario inoltre solleva il Comune da qualsiasi azione o richiesta di risarcimento, per danni, incidenti, furti, infortuni subiti ad eventuali opere esposte, strumentazioni tecniche e/o attrezzature del concessionario verificatesi durante la gestione del locale.

Art. 13 - Risarcimento danni

Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle sale, agli arredi e agli impianti, previa stima del competente ufficio tecnico.

Gli eventuali danni saranno formalmente contestati mediante diffida con idonea modalità informatica o raccomandata A/R dall'Amministrazione Comunale al concessionario, il quale dovrà provvedere al risarcimento entro il termine indicato nella richiesta, fatte salve eventuali contestazioni che sospendono la decorrenza del termine stesso. Il mancato risarcimento del danno, privo di motivazioni scritte, può comportare la revoca immediata della concessione o l'impossibilità futura di ottenerne altre, fatta salva la possibilità per l'Ente di adire le vie legali al fine di poter tutelare i propri diritti.

Art. 14 – Revoca

Per improvvise, imprevedute ed inderogabili necessità dell'Amministrazione Comunale, la concessione delle sale potrà essere revocata in ogni momento.

In tal caso, il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare ai richiedenti qualsiasi spesa da essi sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni.

Art. 15 - Decadenza

Costituisce causa di decadenza della concessione l'uso improprio o non conforme a quello autorizzato. L'Ente contesta formalmente gli addebiti al concessionario, senza necessità di disdetta o di ulteriori azioni e viene esclusa ogni forma di pretesa da parte del concessionario.

Art. 16 - Risoluzione

L'inadempimento o l'inosservanza di uno o più obblighi previsti dalla legge, dal presente regolamento o dall'atto di concessione, comporta la risoluzione della concessione stessa, previa diffida ad adempiere entro il termine stabilito. A seguito della risoluzione della concessione, il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune. La risoluzione comporta motivo di diniego di successive richieste.

Art. 17 - Divieto di subconcessione

È vietata la cessione a qualsiasi titolo, anche temporanea o provvisoria, della concessione senza il consenso formale del Responsabile del servizio, pena l'immediata decadenza della concessione.

Art. 18 - Installazione di attrezzature

Il concessionario può installare attrezzature fisse, impianti di altro genere o effettuare interventi che modifichino la struttura della sala solo previo consenso scritto del Comune. In ogni caso, qualsiasi tipo di intervento, comprese eventuali migliorie, rimarrà acquisito all'immobile, senza diritto a compenso o indennità per l'associazione, a meno che il Comune non opti per il ripristino – parziale o totale - a spese dell'associazione medesima.

È comunque vietata qualsiasi installazione o deposito di materiali che non rispettino la vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si osservano le norme previste dallo Statuto comunale e dal Codice Civile.

Art. 20 – Disposizioni finali

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento, alle condizioni dalle stesse stabilite.

È comunque facoltà del concessionario revocarle al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.